

Stulow hvetis tu



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

- 1. Dott. GIOVANNI MARLETTA \_\_\_\_\_ Presidente
- 2. Dott. FRANCESCO CARIMI \_\_\_\_\_ Consigliere
- 3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 4. Sig. SALVATORE MANCUSO \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 5. Sig. DIEGA VIRONE \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 7. Sig. SALVATORE GIAMPIERO CALI' \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO \_\_\_\_\_ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo \_\_\_\_\_

e con l'assistenza dell' Assistente Giudiziario Dott. Salvatore Cosentino \_\_\_\_\_

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro:

1) **BENVENUTO GIUSEPPE CROCE** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 18/08/70 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma .

Ord. Cust. Caut. in carcere 8/9/93 - notificata 11/09/93 - Ord. Revoca della cust. Caut. carcere 24/12/94.

LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

**CALAFATO GIOVANNI** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 06/06/65 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.

LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

N. 09/99 \_\_\_\_\_ Reg. Sent

N 24/99 \_\_\_\_\_ Reg. Gen.  
(stralcio del n. 10/99 R.G.)

N. 1193/92 Reg. N.R.

N. 1126/94 Reg. N.R.

SENTENZA

In data 24/09/1999

Depositata in Cancelleria

il 9-10-1999

Il Direttore di Sezione

Il Procuratore di Caltanissetta

Dott. *[Signature]*

Add: 6-9-2000

Redatt e \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Art. Camp. Pen.

## APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 04/04/98, con la quale visto l'art. 533 c.p.p., dichiarava Benvenuto Giuseppe Croce colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26/03/1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminvente di cui all'art. 8 legge n. 203/91 e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione;

dichiarava Calafato Giovanni colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/96, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminvente di cui all'art. 8 legge n.203/91 e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione.

Visti gli artt. 29, 32, 36 c.p. applicava a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale.

Visto l'art.535 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidavano in complessive lire 12.610.000= di cui lire 11.000.000= per onorari.

Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p. assolveva Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussisteva.

## IMPUTATI

**Benvenuto Giuseppe**

(proc. n.17/96 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 26.03.1996)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p.

per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, con premeditazione, cagionato la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi d'arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto il cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21/09/90 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 110, 112 n.1 c.p., 10 legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola BERETTA cal.9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca BREDA cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p., 23 comma 3°, legge 18/04/1975 n.110 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, detenuto le armi dei precedenti capi b) e c) da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 10 legge 14/10/1975 n.110 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 112 n.1, 648 c.p., per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole ed il fucile di cui al capo b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo anche il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 02/12/1989.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv., 110, 112 n.1, 648 c.p., per avere, per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a) l'autovettura FIAT UNO targata AG266800 e la moto HONDA 600 targata AG41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiana Salvatore il 13/05/1990 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 09/06/1990.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1, 424 c.p. per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta oltrechè alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.  
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21/09/1990.

**CALAFATO GIOVANNI**

**CALAFATO SALVATORE**

**GALLEA ANTONIO**

**MONTANTI GIUSEPPE**

**PARLA SALVATORE**

(PROC. N.01/97 r.g. Corte Assise, decreto GUP di rinvio a giudizio del 07/11/1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con predeterminazione la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento,

mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni.

In territorio di Favara, strada statale n. 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

**B)** del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

**C)** del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

**D)** del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 3° legge 18/04/1975 n. 110, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti, da ritenersi clandestine

in quanto con matricola abrasa o comunque alterata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) del delitto di cui agli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui ai capi A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

F) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

G) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 4°, legge 18/04/75 n.110, per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

H) del delitto di cui agli artt.81, 110 e 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni,

precedentemente giudicati , al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 e 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura FIAT targata AG266800, proveniente dal furto subito da Vaiana Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto HONDA 600 targata AG41952, proveniente dal furto subito da Calamita Antonio in Licata il 09 giugno 1990 e l'autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 07 gennaio 1989 da Di Bella Salvatore.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 e 424 cpv. c.p., in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dei reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola BERETTA cal.9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

## **1. L'ESECUZIONE MATERIALE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO.**

---

1.1 La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino partì da Canicatti per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Il magistrato percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto" e, lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petruša").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzangaro e, all'interno del mezzo, vi era anche Avarello Giovanni.

Il Puzangaro, allo svincolo di Castrofilippo, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò.

Dalla Fiat Uno furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono il magistrato ma la sua autovettura.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzangaro, quella di sorpasso della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra, in precedenza descritta, trova un ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta: con la parte posteriore destra addossata al guardrail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guardrail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

La polizia di Stato, giunta sul posto, trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

FC-

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto che era rimasta bloccata (la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva), disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Il dott. R. Livatino, nell'atto di scavalcare il guardrail e assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico Paolo e Pace Domenico; la moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato.

Questi, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo un percorso di oltre 81 metri (cfr. rilievi fotografici, n. 2 e n. 21).

Il dott. R. Livatino, durante la fuga, fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra.

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il magistrato fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

Gli autori dell'omicidio risalirono, poi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

1.2 Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994) è emerso che il dott. R. Livatino fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) fu esploso a breve distanza.

Il consulente ha, in particolare, messo in evidenza che il dott. R. Livatino fu raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esploso con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

CLP

Il consulente ha, inoltre, accertato che i cinque colpi provocarono altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile reperato dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi causò prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

La sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili e la direzione dei trauiti anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi furono esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo furono esplosi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che fu esploso a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guardrail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guardrail metri 81,50.

I due proiettili reperati nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum.

La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spapolamento encefalico (cfr. relazione della consulenza del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

1.3 Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 vi era la Ford Fiesta targata AG 174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guardrail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guardrail.

FC-

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano"; l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato.

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;
- 6) un frammento di incamiciatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafrangente di auto.

FC-

La Ford Fiesta - ha precisato dalla polizia scientifica - non presentava tracce di terriccio.

Vennero, inoltre, rinvenuti nella campagna sottostante il guardrail:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta P.B. cal. 9 para, made in Italy, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) gli occhiali del dott. R. Livatino;
- 3) una scarpa del piede sinistro, di colore nero, del dott. R. Livatino;
- 4) una cartuccia cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un'altra cartuccia dello stesso calibro a 40 metri dal guardrail.

Il cadavere del dott. R. Livatino fu trovato a metri 81,50 dal guardrail, il capo rivolto verso Agrigento.

A circa due metri di distanza la polizia ha notato due macchie di sangue e, lì vicino, quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

1.4 Il sopralluogo in contrada Gasena fu eseguito sia dai carabinieri di Favara, avvertiti telefonicamente da Milioti Rosario, sia dalla polizia scientifica della questura di Agrigento.

I carabinieri trovarono su uno spazio di terra battuta vicino all'abbeveratoio, denominato "Petruša", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate.

I due mezzi erano affiancati e rivolti, con le parti anteriori, verso la scarpata della collina e, con le parti posteriori, verso la stradella.

La Fiat Uno, turbo diesel e a quattro sportelli, era completamente bruciata; la parte "posteriore destra all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop" aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra "lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro".

All'interno dell'autovettura furono trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum"; sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma.

Sul sedile anteriore sinistro venne trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, vennero trovati bossoli cal. 9.

FC-

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava le ruote anteriori rivolte sulla sinistra".

Le successive indagini sulla provenienza dei mezzi consentirono di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

1.5 Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato intorno alle ore 8,30, lo svincolo di Canicatti sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafango con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane si trovava vicino alla motocicletta che era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Il teste ebbe modo di vedere, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guardrail e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

1.6 Sulla scorta delle prime indicazioni, fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta

FC-

a chiedere l'arresto provvisorio di Amico Paolo e Pace Domenico che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò il Pace e l'Amico colpevoli, come esecutori materiali, dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

La Corte di Assise di Caltanissetta - con successiva sentenza del 13.7.1995, divenuta irrevocabile il 10.11.1997 - dichiarò responsabili dell'omicidio del dott. R. Livatino anche Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano che avevano partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

## 2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2.1 La Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 4 Aprile 1998, ha dichiarato Benvenuto Giuseppe Croce responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, applicata la diminvente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

La Corte di Assise, con la stessa sentenza, ha dichiarato Calafato Giovanni responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, applicata la diminvente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione; ha, inoltre, dichiarato Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei delitti loro ascritti con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, applicate al solo Calafato Salvatore le attenuanti generiche - dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate - e ritenuta, per entrambi, la continuazione, ha condannato Calafato Salvatore alla pena di anni ventitré di reclusione e Gallea Antonio alla pena dell'ergastolo.

Nei confronti dei predetti imputati sono state applicate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale e, nei confronti del solo Gallea, anche la

FC -

pena accessoria della pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicatti.

Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio sono stati, inoltre, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, liquidate in complessive lire 12.610.000, di cui lire 11.000.000 per onorari.

La Corte di Assise ha, infine, assolto, a norma dell'art. 530 cpv. c.p., Montanò Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996 per non avere commesso il fatto e Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai reati indicati alle lettere b), d), e) e g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio, limitatamente ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussiste.

2.2 Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio e il Procuratore Generale, chiedendo:

1) **BENVENUTO GIUSEPPE CROCE:**

- a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;
- b) l'applicazione delle attenuanti generiche;
- c) la riduzione della pena.

2) **CALAFATO GIOVANNI:**

- a) l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.;
- b) l'applicazione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate con conseguente ulteriore riduzione della pena;
- c) l'applicazione della pena al minimo edittale.

3) **CALAFATO SALVATORE:**

- a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;
- b) dichiararsi prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ridursi la pena al minimo edittale;

FC-

c) la riduzione al minimo edittale della pena inflitta ex art. 81 cpv. c.p.

4) GALLEA ANTONIO:

l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

5) IL PROCURATORE GENERALE:

a) affermarsi la responsabilità penale di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe per tutti i reati agli stessi contestati e condannarli alle pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza;

b) eliminare le circostanze attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e condannarlo alle maggiori pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza.

2.3 Il processo, rinviato all'odierna udienza, è stato celebrato alla presenza degli imputati Gallea Antonio e Calafato Salvatore (collegati a distanza), nella contumacia di Montanti Giuseppe e nell'assenza - per rinuncia - di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Parla Salvatore.

Il difensore di Benvenuto Giuseppe Croce - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni 12 di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 12 di reclusione, ridotta ad anni 9 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 12 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

Anche il difensore di Calafato Giovanni - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni 13 di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 13 di reclusione, ridotta ad anni 10 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 13 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

La Corte ha disposto la separazione del processo nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni e si è riservata di decidere sulla richiesta di pena concordata, ritirandosi in camera di consiglio.

La Corte è, quindi, rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo allegato al fascicolo processuale.

FC -

### **3. RUOLO DEGLI IMPUTATI NELLA FASE IDEATIVA E DELIBERATIVA DEL DELITTO DI OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO.**

#### **3.1 BENVENUTO GIUSEPPE CROCE.**

3.1.1 Va, innanzitutto, precisato che l'imputato Benvenuto Giuseppe Croce, al quale è stato originariamente contestato il concorso materiale nell'omicidio del dott. R. Livatino e negli altri reati in rubrica ascrittigli, è stato ritenuto responsabile dalla Corte di Assise di Caltanissetta di concorso morale negli stessi delitti.

Non può configurarsi mutamento della contestazione (con conseguente nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio) poiché, come ha più volte statuito la Suprema Corte "allorquando all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato" (cfr., nei termini, Cass. 16.2.1994, Tiozzo e, nello stesso senso, Cass. 9.1.1990, Scriva).

Va, inoltre, rilevato che il fatto, ritenuto in sentenza, è stato prospettato dallo stesso imputato che, nel negare di avere partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino, ha - come subito si vedrà - descritto minuziosamente il contributo da lui dato alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto (cfr., per tutte, Cass. Pen., Sezioni Unite, 22.10.1996, n. 16 - c.c. 19.6.1996, Di Francesco che ha affermato il principio secondo cui, quando l'imputato attraverso l'iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, non è configurabile alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, indipendentemente dalla formulazione della contestazione).

3.1.2 Appare opportuno riportare, ai fini di dimostrare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, contenuta nella sentenza impugnata, ~~riportare~~ le dichiarazioni confessorie rese da Benvenuto Giuseppe Croce sull'episodio delittuoso in esame (ud. 11.6.1997 e 12.6.1997).

*Flaminio*

Il Benvenuto ha dichiarato di avere commesso "una sessantina" di rapine in Italia e all'estero, alcune delle quali furono compiute insieme con il gruppo di Canicatti (Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino) a partire dal 1983.

Egli ha, in particolare, affermato di avere fatto parte dell'organizzazione di Palma di Montechiaro, contrapposta a "Cosa Nostra" a partire dal 1989, quando vi fu una spaccatura all'interno di quest'ultima organizzazione tra la corrente dei Sambito (Bordino, Farruggio e Morgana) e quella dei Ribisi e degli Allegro e Calafato Giovanni (forse era presente anche Calafato Salvatore) stipulò un'alleanza con i Farruggio e i Bordino contro i Ribisi nei confronti dei quali "si doveva sferrare un attacco" per eliminarli e per formare, poi, una nuova "famiglia di Cosa Nostra" con a capo Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 22).

Componevano il gruppo di Palma di Montechiaro Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia": cfr. pag. 73 - 74), lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano ed altri.

Il gruppo (chiamato, poi, "Stidda") nacque come associazione dedita alle rapine nel 1982-1983 e si sviluppò come "famiglia" vera e propria nel Giugno del 1989; essa aveva rapporti con quelle dei Paolello - Ianni di Gela; dei Grassonelli di Porto Empedocle, degli Avarello e Gallea di Canicatti.

Il Benvenuto, in relazione al gruppo di Canicatti, ha dichiarato che questo era composta da Gallea Bruno (che poi è morto), Gallea Antonio (che era il capo), Avarello Gianmarco, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: questi ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della famiglia Parla e Montanti facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e di Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 86).

Egli ha aggiunto che i rapporti tra i due gruppi (quello di Palma di Montechiaro e quello di Canicatti) iniziarono negli anni 1982-1983, nell'ambito delle commissioni delle rapine e prima della formazione delle famiglie vere e proprie.

In relazione alla contrapposizione con l'organizzazione "Cosa Nostra", ha dichiarato che a Palma di Montechiaro la "famiglia" opposta agli emergenti era quella dei Ribisi e a Canicatti quella di Di Caro Giuseppe che era il "rappresentante di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento" e per conto del quale il "gruppo dei Ribisi" eseguì l'omicidio del giudice Saetta (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

FC -

Il collaboratore ha, inoltre, confermato l'esistenza di alleanze tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con scambi di "favori", estesi poi anche ad altre province e paesi, tra cui Gela e Porto Empedocle.

Egli ha citato, come esempio di questo "scambio di favori" il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989 da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinallo Santo e, forse, Montanti Giuseppe; quest'ultimo, dopo l'arresto di Avarello Giovanni, divenne il rappresentante del gruppo di Canicattì.

In occasione di questo delitto furono sottratte ai carabinieri alcune pistole di ordinanza 92 SB che saranno, poi, utilizzate nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 54).

Il Benvenuto ha, poi, citato un diverso episodio in cui era stata la "famiglia" di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicattì, indicando l'omicidio di Corrao Amedeo, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con l'Avarello. In occasione di questo delitto fu utilizzata l'autovettura Golf GT nera tedesca che era nella disponibilità del gruppo di Canicattì ma era custodita da quello di Palma di Montechiaro in un garage di contrada Salaparuta e che verrà, poi, impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65 e 70 - 71).

Egli ha anche citato l'omicidio Coniglio Rosario, in occasione del quale fornì una motocicletta Honda 650 o 600 che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò a Canicattì: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 170).

Il Benvenuto ha inoltre citato l'omicidio di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Calafato Giovanni.

Il gruppo di Canicattì, facente capo a Gallea Antonio, si contrapponeva alla corrente di "Cosa Nostra" di Giuseppe Di Caro, a sua volta, in contrasto con la corrente dei Ferro e dei Guarneri. Benvenuto Giuseppe Croce, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che fu Avarello Giovanni a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 e, comunque, all'inizio dell'estate di quell'anno immediatamente prima o subito dopo l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara (l'incontro è certamente avvenuto tra il 12.6.1990, giorno della scarcerazione del Benvenuto e l'1.7.1990, giorno del controllo del Benvenuto - da parte dei carabinieri - nell'abitazione della nonna di Avarello Giovanni: cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 117).

FLI

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore.

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino e a chiedere loro "una mano di aiuto a livello militare", adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e, citando, le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello, e Rinaldo Santo per violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; nel contempo l'Avarello adduceva che il dott. R. Livatino non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Di Caro Giuseppe (cfr. verb. ud. citata, pag. 113 e 126 - 127).

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, trattandosi di una "cortesia", egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissì" - ha dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114 e 131).

L'Avarello gli disse, in particolare: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128).

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del dott. R. Livatino era stato informato, dando il proprio benestare.

Calafato Salvatore gli disse, dopo un paio di giorni, che il fratello Giovanni era stato informato ed era d'accordo nel dare una mano di aiuto a livello militare per uccidere il dott. R. Livatino ("Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto": cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 132).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, a Luglio o ad Agosto, quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa<sup>3</sup> loro a disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa".

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dal Nord o dalla Germania, in vacanza al mare.

Anche in quest'occasione si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e fu l'Avarello a comunicare "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzangaro) che ~~di~~<sup>3</sup> doveva uccidere il dott. R.

FL

Livatino, dicendo loro che ne aveva già parlato con "Totò e Peppe" e, cioè, con il Benvenuto e Calafato Salvatore.

Il Benvenuto confermò che era "tutto a posto" e che si doveva "dare una mano di aiuto" e i "ragazzi" si dichiararono disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 156 - 157 e 159 - 160).

Pace, Amico e Puzangaro facevano parte dello stesso gruppo ed erano impiegati come killer. Essi, verso la fine di Luglio, erano venuti dalla Germania perché dovevano compiere una rapina ai danni di un furgone portavalori, avendo essi necessità di una consistente somma di danaro (450.000 marchi tedeschi) per acquistare una gelateria in Germania.

Il Benvenuto, ancora prima dell'incontro nella villetta della "Playa", parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore), all'inizio di Luglio 1990, in casa di Avarello.

Quest'ultimo gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 141 - 142).

L'incontro avvenne quando insieme accompagnarono Calafato Salvatore e Alletto Croce all'aeroporto di Catania perché i due dovevano raggiungere la Germania per l'acquisto di armi, tramite Parla Salvatore cui li avevano indirizzati l'Avarello e Gallea Bruno.

Fu in quei giorni che il Benvenuto, rimasto a Canicattì, subì un controllo dei carabinieri e giustificò la presenza in casa dell'Avarello con il ritiro dei vestiti che aveva portato per farli cucire.

Dell'omicidio del dott. R. Livatino l'Avarello parlava come di "una cosa facile" perché il magistrato viaggiava, con la sua autovettura, da Canicattì ad Agrigento senza scorta e da solo. L'Avarello sosteneva che era sufficiente la motocicletta e che per eseguire l'omicidio bastavano loro due (lo stesso Avarello e il Benvenuto); in quello stesso periodo, dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare anche il maresciallo dei carabinieri Bruno, di Canicattì, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra" anche perché era stato visto, in zone non frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 139).

Successivamente e in occasione dell'incontro nella villetta della "Playa" con Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, l'Avarello cambiò opinione sulle modalità dello omicidio, sostenendo la necessità di eseguirlo "in modo eclatante" per dare "un senso di forza"

FC

sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti della "Giustizia", e pretendendo l'impiego di "un gruppo di fuoco" più numeroso.

Nel mese di Settembre del 1990 il Benvenuto ebbe occasione di rivedere Amico, Pace e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove si era recato a prendere la suocera e la zia che arrivavano dalla Germania.

Il Benvenuto era prima passato dal commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno dal quale erano scese la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che l'Avarello non l'avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

E poiché alla stazione ferroviaria Pace Domenico vide un poliziotto che avrebbe potuto riconoscerlo, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro e, nel timore di essere effettivamente riconosciuto, perché "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", si fece accompagnare, insieme con gli altri due, in casa della nonna di Avarello dallo stesso Benvenuto che aveva con sé la Y10.

La medesima sera egli ritornò nella casa della nonna dell'Avarello e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo pressoché impossibile l'esecuzione successiva della rapina.

Pace, Amico e Puzangaro furono chiamati per telefono da Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

Il Benvenuto, in ordine alle armi e ai mezzi che dovevano servire per commettere la rapina e l'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che egli, due giorni dopo l'incontro con i "ragazzi" arrivati dalla Germania, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce e, insieme, andarono in un garage (che serviva come base per la "famiglia" di Palma di Montechiaro) di contrada Salaparuta dove presero una Golf 16 valvole, un mitra skorpion (proveniente dall'acquisto in Francia tramite il Parla) e due pistole calibro 9, che trasportarono a Canicattì.

La Golf apparteneva alla "famiglia" di Canicattì, cui era stata data da "catanesi": si trattava di una Golf nera, con due sportelli, cerchi in lega, con il motore a 16 valvole che era stata già

FC-

utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino, per l'omicidio Allegro - Anzalone a Palma di Montechiaro e per l'omicidio di Corrao Amedeo.

La Golf e le armi furono trasferite in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche l'Amico, il Pace e il Puzangaro

α↑ I giorni seguenti il Benvenuto si recò a Prato, chiamato da Del Sonno Michele, "uno che trafficava in droga" e che lo aveva chiamato sul cellulare, pregandolo di raggiungerlo.

Il Benvenuto ha chiarito che aveva preferito seguire l'affare concernente lo stupefacente perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Egli ha, quindi, riferito di essere partito con la sua autovettura e di avere raggiunto Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano, nella zona di Trezzano sul Naviglio, dove pernottarono in un hotel.

L'indomani si incontrarono con i trafficanti, legati al clan Fidanzati e in contatto con Margiotta Maurizio e rientrarono, quindi, a Prato.

La stessa sera egli ripartì per la Sicilia; arrivò a Palma di Montechiaro l'indomani mattina, intorno alle sette e si recò a casa della fidanzata, Di Caro Concetta, dove incontrò lo zio Vella Giuseppe che stava lavando il motorino.

Fece colazione dalla fidanzata e si fermò a parlare con i parenti per alcune ore; rientrò, quindi, a casa ed apprese dell'omicidio del dott. Livatino attraverso i "telegiornali", meravigliandosi del fatto che l'omicidio era stato anticipato poiché avrebbe dovuto parteciparvi anche lui.

La sera si recò quindi a Canicattì, nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò a Licata, in contrada "Playa", nella casa di Avarello, dove trovò l'Avarello, il Puzangaro, l'Amico ed il Pace.

Costoro non gli spiegarono il motivo per il quale l'omicidio era stato anticipato ma gliene descrissero la dinamica nel modo seguente: il Puzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina".

Il dott. R. Livatino era, così, riuscito a venire fuori dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e 9)

FC-

Nel frattempo sopraggiunsero con la motocicletta Amico e Pace che, a causa dell'alta velocità, riuscirono a fermarsi solo un po' più avanti dell'autovettura del dott. Livatino.

I due incominciarono a sparare ma il mitra skorpion utilizzato da Amico, dopo aver "sparato un paio di colpi", s'incepì.

Frattanto il dott. Livatino raggiungeva la scarpata e fu inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9, non accogliendo l'invito di Avarello di andare via perché passavano delle autovetture, essendo stati visti "in faccia" e potendo dunque essere riconosciuti.

Secondo il Benvenuto, fu Pace Domenico a dare il colpo di grazia al dott. R. Livatino.

I quattro, quindi, abbandonarono la Fiat Uno e la moto, dopo averle bruciate e successivamente andarono verso Canicattì, utilizzando la Golf nera.

L'Avarello raccontò di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto.

Il Benvenuto ha inoltre riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola cal. 9, tipo 92 SB che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno e che era stata in precedenza sottratta ad un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone.

Gli organi di stampa, inoltre, diedero la notizia di "una pista tedesca", seguita dagli inquirenti che svolgevano indagini sull'omicidio del magistrato e della presenza di un testimone oculare; le due notizie indussero Amico, Puzangaro e Pace a ritornare in Germania per crearsi un alibi.

Il Benvenuto ha, ancora, riferito che, tramite Puzangaro Salvatore, fratello di Puzangaro Gaetano, avevano ottenuto il numero del telefonino del testimone Pietro Ivano Nava nei cui confronti suo fratello e il fratello di Puzangaro avevano rivolto minacce di morte per indurlo a ritrattare; ha inoltre aggiunto che, attraverso alleati di Riesi e di Mazzarino, si cercò di individuare il posto dove abitava il Nava per ucciderlo, poiché allora non si sapeva che il teste era sotto protezione.

A trasferirsi in Germania furono per primi Puzangaro Gaetano e Amico Paolo, che furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello; il Pace rientrò in Germania in un secondo tempo, dopo essersi recato con Avarello a Milano per l'acquisto di una partita di droga.

**3.1.3** Le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa e organizzativa del delitto.

FC-

La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi ed altri).

E' sufficiente, dunque, ai fini di ricostruire il contributo fornito dall'imputato nell'episodio delittuoso in esame e stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, valutare la sola attendibilità intrinseca del Benvenuto, senza che sia necessario accertare i riscontri esterni (per i quali, peraltro, si rinvia alle sentenze irrevocabili nei confronti degli esecutori materiali del delitto, acquisite al processo).

Le dichiarazioni del Benvenuto devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di una scelta autonoma e dettata da spontaneità.

2) egli ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti.

Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;

3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;

4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato).

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria posizione processuale, confessando reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) egli è stato un collaboratore degli uffici di Palermo (ha confessato numerosi omicidi) e solo occasionalmente ha reso dichiarazioni davanti ai magistrati di Caltanissetta, competenti a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino per effetto della deroga alla competenza territoriale, contenuta nell'art.11 c.p.p., per i procedimenti riguardanti magistrati.

FC

Ciò deve portare a concludere, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, che nessuna influenza possa essere stata esercitata su di lui, essendo stato gestito dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino;

7) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su numerosi omicidi e rapine) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta;

8) l'attendibilità del Benvenuto è stata già riconosciuta dalle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti delle persone ritenute gli esecutori materiali del delitto (Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano) e ciò contribuisce a formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva dell'imputato che nessun motivo avrebbe avuto di autoaccusarsi falsamente e di chiamare in correttezza persone estranee ai fatti per i quali si procede.

**3.1.4** Dalle dichiarazioni confessorie rese dal Benvenuto emerge che egli ha partecipato ad alcune riunioni preparatorie con Avarello Giovanni e Gallea Bruno.

La prima riunione, come si è visto, si è tenuta tra il 12 Giugno e l'1.7.1990 in casa di Calafato Salvatore.

In questa occasione l'Avarello sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione.

L'Avarello citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990 e sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove.

Il Benvenuto ha precisato che Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare.

L'imputato ha, infine, ammesso che, pur avendo avuto delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114 e 131).

FC-

Nessun dubbio può, dunque, aversi sull'adesione - sin dalla prima riunione - al proposito criminoso del gruppo di Canicattì cui il Benvenuto e il Calafato assicurarono l'aiuto per la consumazione del delitto.

Con Avarello e con Gallea Bruno, il Benvenuto si incontrò di nuovo all'inizio di Luglio 1990, quando insieme accompagnarono Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, perché i due dovevano raggiungere la Germania per acquistare le armi tramite Parla Salvatore.

In questo incontro l'Avarello gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto da loro due (Avarello e Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicattì si recava ad Agrigento con la sua autovettura.

Anche in questa occasione il Benvenuto, cui Gallea Bruno aveva prospettato, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 141 - 142).

Il consenso dato ad Avarello Giovanni viene confermato dal Benvenuto anche a Gallea Bruno e la piena adesione all'azione criminosa è dimostrata dalla disponibilità di Benvenuto Giuseppe Croce di far parte, assieme all'Avarello, del commando che avrebbe dovuto eseguire materialmente l'omicidio del dott. R. Livatino.

Un successivo incontro avvenne alla fine di Luglio o all'inizio di Agosto.

A quest'incontro parteciparono Amico, Pace e Puzangaro che avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello.

In questa occasione l'Avarello comunicò ai tre, venuti dalla Germania, che assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore era stato deciso l'omicidio del dott. Livatino e che "Totò e Peppè" (il Benvenuto e Calafato Salvatore) avevano già dato il loro consenso.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Anche in quest'occasione il Benvenuto confermò che era "tutto a posto", che si doveva "dare una mano di aiuto" e che egli e Calafato Salvatore avevano effettivamente dato il consenso.

Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano si dichiararono allora disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 156 - 157 e 159 - 160).

La messa a disposizione in favore degli alleati di Canicattì del gruppo di fuoco (l'Amico, il Pace e il Puzangaro facevano parte degli emergenti di Palma di Montechiaro e sono stati riconosciuti - con sentenze divenute irrevocabili - gli esecutori materiali, assieme all'Avarello

FC

dell'omicidio del magistrato) conferma che il Benvenuto aveva aderito pienamente al proposito criminoso dei suoi alleati, fornendo un contributo determinante per la consumazione del delitto con il mettere loro a disposizione tre uomini del suo gruppo.

Il Benvenuto, prima dell'omicidio del dott. R. Livatino, incontrò ancora Avarello, Pace, Amico e Puzangaro il giorno stesso in cui accompagnò gli ultimi tre dalla stazione di Canicattì alla casa della nonna di Avarello.

In questa occasione si decise di commettere prima una rapina e dopo l'omicidio del magistrato. Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto cui partecipò il Benvenuto.

Successivamente, infatti, il Benvenuto, prima di recarsi a Prato, portò le armi e la Golf in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzangaro.

Il trasporto delle armi, che dovevano essere utilizzate per la rapina e per l'omicidio del magistrato, da parte di Benvenuto Giuseppe Croce conferma ulteriormente la piena adesione al proposito criminoso del gruppo di Canicattì, in favore del quale lo stesso Benvenuto (e Calafato Salvatore) avevano dato la propria disponibilità a fornire uomini e mezzi e a partecipare personalmente all'esecuzione del delitto.

**3.1.5** La condotta del Benvenuto integra, dunque, il reato di concorso morale nell'omicidio del dott. R. Livatino, come ritenuto nella sentenza impugnata, a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli diede la sua piena e completa adesione: la necessità, secondo quanto ha sostenuto il Benvenuto, di non rompere l'alleanza con il gruppo di Canicattì e di dovere rendere "il favore".

Occorre, poi, considerare che - come ha affermato la Suprema Corte - "la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verifica. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

FL

Nessun dubbio può, inoltre, essere nutrito sul contributo causale fornito dall'imputato alla causazione dell'evento con il mettere a disposizione uomini e mezzi in favore degli alleati di Canicatti: tre dei quattro componenti il commando, che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo di Palma di Montechiaro; le pistole usate nel delitto e l'autovettura che fu utilizzata per la fuga furono trasferite dal Benvenuto, che si servì dell'aiuto di Alletto Croce, a Canicatti e consegnate all'Avarello il quale doveva servirsene sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per l'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Deve, dunque, necessariamente concludersi che pienamente dimostrata è la responsabilità penale in ordine al delitto contestato all'imputato al capo a) del processo n. 17/96 R.G. Corte di Assise, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Corretta è, in conseguenza, la qualificazione giuridica della partecipazione, a titolo di concorso morale, nel delitto di omicidio ai danni del dott. R. Livatino, come statuito dal giudice di primo grado.

### 3.2. CALAFATO GIOVANNI

3.2.1 Calafato Giovanni ha affermato di avere iniziato a collaborare dal 4.10.1994 con magistrati della Procura di Palermo, senza avere avuto contatti con nessuno e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui "una quindicina" di omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

Egli ha dichiarato di aver fatto parte sin dal 1989 della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, di cui era stato il "promotore" ed era il "capo" e della quale facevano parte il fratello Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Calogero Morgana, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Alletto Croce ed altri.

Egli ha dichiarato che, a Palma di Montechiaro, "Cosa Nostra" era rappresentata da Andrea (Niria) Palermo, dai fratelli Gioacchino, Saro, Pietro, Ignazio Ribisi e da altri; nel 1989 egli decise di affiancare la corrente dei Farruggio e dei Bordino che era in contrasto con i Ribisi e gli Allegro e sferrare un attacco contro questi ultimi per prevenire un analogo attacco da parte dei Ribisi che mal sopportavano la sua amicizia con i Farruggio e i Sambito e l'alleanza, per la commissione di rapine, con il gruppo di Canicatti dei Gallea e di Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 20 - 23).

In attuazione dell'alleanza con la corrente dei Farruggio e dei Bordino furono consumati gli omicidi di Ribisi Gioacchino (eseguito a Marina di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore

FLI

e da Amico Paolo con l'appoggio dello stesso Calafato Giovanni, di Puzangaro Gaetano e di Morgana Calogero), dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (eseguito dentro l'ospedale di Caltanissetta dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco con l'appoggio di Rinaldo Santo e di Montanti Giuseppe) di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone (commesso a Palma di Montechiaro da Gallea Antonio e Avarello Gianmarco con l'appoggio di Montanti Giuseppe) e di Andrea Palermo che era il capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 29).

Calafato Giovanni ha spiegato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare di cui parlava con il fratello Salvatore e con gli affiliati che avrebbero dovuto partecipare materialmente ai delitti (cfr., anche, verb. ud. 173 - 174, luogo in cui ha affermato che, durante la sua detenzione, "dirigeva mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze" e pag. 181 - 182, luogo in cui ha dichiarato: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere. Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il Calafato ha, inoltre, riferito che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicatti e, precisamente, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinaldo, aggiungendo che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Egli ha spiegato che il gruppo emergente di Canicatti, i cui esponenti più rappresentativi erano Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinaldo Santo e Montanti Giuseppe, era in contrapposizione con le famiglie di "Cosa Nostra" di Canicatti.

Tra questo gruppo "emergente" ed il suo gruppo c'erano rapporti "amichevoli", di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Egli ha, così, indicato il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo a Palma di Montechiaro, da Avarello, Montanti Giuseppe e Gallea Antonio e quello di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicatti che ne aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni).

EC

Quest'ultimo, unitamente a Gallea, era capofamiglia degli "emergenti" di Canicatti.

Il Calafato, su domanda del P.M., ha riferito che nel 1990 si trovava detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e a Rinaldo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per porto abusivo di armi, loro inflitta dal "collegio giudicante", composto dalla dott. Agnello, dal dott. Turco e dal dott. Rosario Livatino del Tribunale di Agrigento (condanna ritenuta ingiusta e pena <sup>considerata</sup> sproporzionata all'entità dei fatti di cui erano stati dichiarati colpevoli) e che le istanze di remissione in libertà, presentate nell'ambito di questo procedimento, avevano avuto esito negativo per l'influenza che il maresciallo dei carabinieri Bruno, sospettato da Gallea Antonio e dall'Avarello di favorire esponenti di "Cosa Nostra", aveva sul dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 49, 53 e 60 - 64).

Egli ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest'ultimo che nel Giugno o nel Luglio del 1990, quando erano ristretti nel carcere di Agrigento, lo informò che si doveva uccidere il dott. Livatino (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 135).

Successivamente ne fu informato, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni.

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nell'unica sala di cui disponeva il carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 72).

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli fu riferito da Antonio Gallea - il magistrato era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro riuscì a sfuggire (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 e 51 - 52).

Quest'ultimo aveva peraltro rapporti pessimi con i Gallea, in quanto il Di Caro non voleva che si consumassero rapine a Canicatti e temeva, inoltre, una ritorsione da parte dei Gallea e di Avarello, in relazione all'omicidio - avvenuto molto tempo prima - di uno zio dei Gallea (Migliore) che la famiglia Gallea attribuiva al Di Caro.

Su domanda del P.M., il Calafato ha poi precisato che sul dott. R. Livatino, anche se faceva parte di un collegio giudicante e non era più pubblico ministero, vi erano delle "lamentele" perché "comandava troppo" e "influenzava troppo anche gli altri giudici e gli altri pubblici

FC

ministeri”, aggiungendo che si trattava di “voci” in carcere e che a lamentarsi erano anche gli avvocati.

Lo stesso gruppo degli “emergenti” intendeva, inoltre, uccidere il dott. R. Livatino perché era convinto che il giudice si faceva influenzare dal maresciallo dei carabinieri Bruno il quale si era occupato delle indagini sulla tentata rapina per la quale erano stati condannati Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinalio Santo (cfr. verb. ud. citata, pag. 57).

Il Calafato diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicattì c’era un’alleanza e c’era stato “uno scambio di favori” in occasione di altri episodi delittuosi, anche se disse al Gallea che c’erano cose più urgenti da fare, come l’eliminazione dei fratelli Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 65 - 68).

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: “No, consenso... lui” (Gallea Antonio) “me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no” (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Ed ancora: “No, mi faccia spiegare. Favoletta che uno può decidere tutto punto e virgola, cose uno può mandare, dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno sempre quelli di fuori sono” (cfr. verb. ud. citata, pag. 70).

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato con il fratello Salvatore dell’omicidio del dott. R. Livatino, non in termini operativi ed ha precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 76 - 77).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all’interno dei gruppi, mentre, all’esterno, avrebbe dovuto danneggiato “Cosa Nostra”, perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli “emergenti” e non alle famiglie di “Cosa Nostra”, verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 84).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell’omicidio, ha riferito che si stabili - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un “gruppo di fuoco importante” per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre, in un primo momento (ma poi

ECI

l'idea fu abbandonata) di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna "notaressa" di Naro (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87, 91 - 92 e 169).

Il Calafato ha, poi, riferito che nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, scesero in Sicilia, provenienti dalla Germania, Amico e Pace per fare una rapina e per intimidire alcuni testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato; in effetti il compito fu portato a termine e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 101).

Egli ha riferito di avere appreso con stupore dell'omicidio del dott. Livatino, la stessa mattina, da Antonio Gallea il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello.

Lo stupore del Calafato era dovuto al fatto che non si era mai stabilita la data dell'omicidio del dott. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo erano quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicatti; stupore che manifestò a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di farlo subito perché il dott. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 e 170 - 171).

Il Calafato ha riferito, inoltre, che il Gallea gli disse che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzzangaro e che non tutto era andato bene

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze, ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzzangaro e che Avarello, il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 110).

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montanti, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di

FC

Caltanissetta; autovettura che era stata data ad Antonio Gallea "dagli amici di Catania" ed era custodita in un garage, condotto in locazione a Canicattì da Santo Rinallo,

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi"; questa targa era stata, poi, cambiata con targhe di Agrigento.

La stessa autovettura era stata utilizzata anche per due rapine commesse a Ravanusa e a Sommatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 113).

Ha riferito ancora il Calafato che, successivamente, tramite gli organi di stampa, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo perché, "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio Pace - il quale si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato.

Egli ha, inoltre, precisato che conosceva Vincenzo Collura con il quale aveva parlato dello omicidio del dott. Livatino.

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. Livatino e il Di Caro gli aveva, pertanto, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

In ordine ai motivi per i quali il Collura ha profanato la tomba del dott. R. Livatino, il Calafato, su domanda del difensore di Avarello, ha riferito che la ragione probabilmente era da attribuire a provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il Calafato ha, inoltre, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello il quale gli aveva confidato di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 114).

Del gruppo di Canicattì, erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualche altro (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 - 122 e 125 - 126).

Calafato Giovanni, su domande di un difensore e del Pubblico Ministero, ha escluso che, per fatti di omicidio o di tentato omicidio, Avarello Giovanni o altri esponenti del gruppo di Canicattì si siano rivolti al Pace, all'Amico e al Puzzangaro, senza informare lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce, (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 e 178 - 179).

Egli ha, inoltre, precisato che si parlò in termini operativi dell'uccisione del magistrato dopo la conclusione del giudizio di appello sui fatti del Gennaio del 1990 e, in particolare, "alla fine di Agosto, inizi di Settembre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152 e 177, luogo in cui Calafato

FC-

Giovanni ha precisato che fu il fratello, con il quale ebbe dei colloqui, a comunicargli che l'appello era stato rigettato).

Calafato Giovanni ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui, comunicandogli che Gallea Antonio e Avarello Giovanni avevano l'intenzione di eliminare il magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158 e 190 - 191, luogo in cui l'imputato - al quale è stata contestata dal Pubblico Ministero la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio" - ha risposto di avere detto sempre la stessa cosa e non ha confermato che l'omicidio si doveva fare).

Egli ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

**3.2.2** Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, come quelle di Benvenuto Giuseppe Croce, hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa del delitto.

La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi ed altri).

E' sufficiente, dunque, ai fini di ricostruire il contributo fornito dall'imputato nell'episodio delittuoso in esame e stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, valutare la sola attendibilità intrinseca del Calafato, senza che sia necessario accertare i riscontri esterni (per i quali, peraltro, si rinvia alle sentenze irrevocabili nei confronti degli esecutori materiali del delitto, acquisite al processo).

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione del Calafato appare il frutto di spontanea autodeterminazione e del tutto spontanea.

Egli, infatti, ha precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio.

FC

Nell'ambito della collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui numerosi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità della sua collaborazione.

Deve, ancora, essere rilevato che, nella sostanza, egli ha ammesso la sua compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di essersi stupito dell'esecuzione dell'omicidio del magistrato prima di portare a termine altri omicidi "che interessavano di più il gruppo" e di avere dato il suo "benestare" a Gallea Antonio per la consumazione del delitto.

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore, oltre al cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe Croce.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura di Palermo che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

**3.2.3** Le dichiarazioni confessorie di Calafato Giovanni dimostrano la sua partecipazione morale all'omicidio del dott. R. Livatino per le considerazioni che seguono:

1) Calafato Giovanni era "il capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

Tale circostanza, che può considerarsi del tutto pacifica perché è stata ammessa dallo stesso imputato, è, comunque, pienamente provata dalle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Benvenuto Gioacchino e di Schembri Gioacchino.

La qualità di "capo" venne conservata anche durante lo stato di detenzione che, se non poteva consentire al Calafato la decisione operativa, non gli impediva di dare ordini e di trasmettere messaggi all'esterno; circostanza, questa, che ha finito con l'ammettere lo stesso imputato quando ha affermato: "Favoletta che uno può decidere tutto punto e virgola, cose uno può mandare, dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno sempre quelli di fuori sono" (cfr. verb. ud. citata, pag. 70).

Il mantenimento della qualità di "capo" dell'imputato anche durante lo stato di detenzione è, inoltre, dimostrato dalla necessità del Benvenuto e di Calafato Salvatore di informarlo, dopo che Avarello Giovanni (Gianmarco) comunicò loro che si doveva uccidere il dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 13).

FL -

2) La responsabilità dell'imputato non deriva esclusivamente dal ruolo di vertice, rivestito all'interno del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, ma dal consenso che egli diede all'uccisione del dott. R. Livatino quando Gallea Antonio, nell'estate del 1990, glielo comunicò.

L'imputato ha ammesso di avere dato il "consenso" e dell'importanza di tale condotta egli ha mostrato di rendersi pienamente consapevole, allorché ha affermato: "Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il fatto che egli abbia dato il consenso per non interrompere i rapporti con il gruppo di Canicatti non incide negativamente sull'adesione prestata al proposito criminoso degli alleati.

3) Il "consenso" dell'imputato non rivestiva importanza soltanto per il gruppo alleato di Canicatti ma anche per il gruppo di cui era a capo l'imputato stesso.

Benvenuto Giuseppe Croce ha, infatti, dichiarato che Calafato Salvatore si accertò che il fratello Giovanni fosse stato informato e fosse d'accordo nel dare, al gruppo di Canicatti, una "mano di aiuto a livello militare" per uccidere il dott. R. Livatino.

Fu, infatti, Calafato Salvatore a mettersi in contatto con il fratello Giovanni ed a riferire al Benvenuto che costui aveva dato il consenso con queste parole: "Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto" (vedi, *supra*, pag. 13).

4) La conoscenza, da parte dell'imputato, di particolari concernenti la fase organizzativa del delitto (l'originaria idea di lasciare dei giornali pornografici sull'autovettura del magistrato per depistare le indagini, sostituita, poi, dall'impiego di un "gruppo di fuoco importante") dimostra che, all'interno del carcere, vi fu una discussione che non fu limitata alla sola fase deliberativa ma si estese anche alla fase organizzativa.

Lo stesso imputato, peraltro, ha ammesso che si parlò in termini operativi dell'omicidio del dott. R. Livatino dopo che il fratello gli comunicò che l'appello per i fatti del Gennaio 1990 era stato rigettato (vedi, *supra*, pag. 27 - 28).

Ciò porta ad escludere che l'uccisione del magistrato sia stato a lui presentato da Gallea Antonio o dall'Avarello come un progetto vago.

Calafato Giovanni ha, infatti ammesso di averne parlato con il fratello Salvatore ed ha dichiarato: "Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor

Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio”.

Il fatto che egli non fosse a conoscenza del giorno fissato per l'esecuzione del delitto e dei dettagli operativi non esclude che l'omicidio - per usare l'espressione dello stesso Calafato Giovanni - "si doveva fare" e che egli aveva dato piena adesione al proposito criminoso del gruppo alleato di Canicatti il quale, tramite Gallea Antonio, gli aveva chiesto "una mano a livello militare".

3.2.4 La condotta di Calafato Giovanni integra, dunque, il reato a lui contestato di concorso morale nell'omicidio del dott. R. Livatino a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli diede la sua piena e completa adesione: la necessità, secondo quanto ha sostenuto il Calafato al pari del Benvenuto, di non rompere l'alleanza con il gruppo di Canicatti con il quale i rapporti erano buoni e vi era stato un intenso "scambio di favori".

Si è già osservato che, secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

Nessun dubbio può, inoltre, essere nutrito sul contributo causale fornito dall'imputato alla causazione dell'evento; egli, infatti, con il suo consenso ha dato un consistente aiuto militare al gruppo di Canicatti.

Ed infatti, tra i quattro componenti il commando che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro i killer Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

La necessità del consenso dei "capi" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro è ulteriormente dimostrata dal fatto che i killer di questo gruppo non erano mai stati utilizzati da quello di Canicatti senza il consenso di uno dei capi del gruppo cui i killer appartenevano (vedi, *supra*, pag. 27).

FC-

Deve, dunque, necessariamente concludersi che pienamente dimostrata è la responsabilità penale in ordine al delitto contestato all'imputato al capo a) del processo n. 1/97 R.G. Corte di Assise.

Corretta è, in conseguenza, la qualificazione giuridica della partecipazione, a titolo di concorso morale, nel delitto di omicidio ai danni del dott. R. Livatino, come statuito dal giudice di primo grado.

4. Per completezza si osserva, nei confronti di entrambi gli imputati:

a) Il dolo intenzionale (e l'intensità stessa del dolo) è dimostrato dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono con determinazione dando la propria incondizionata adesione al proposito criminoso del gruppo alleato e un contributo determinante nella causazione dell'evento con la messa a disposizione dei killer.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. Livatino viaggiava solo ed inerme a bordo della sua autovettura e fu costretto a tentare, invano, la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli imputati che gli avevano teso l'agguato, utilizzando due veicoli e numerose armi.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto.

d) Il numero degli autori del delitto (certamente superiore a cinque tra esecutori materiali e concorrenti morali) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

## **5. RESPONSABILITA' PENALE IN ORDINE A TUTTI GLI ALTRI REATI CONTESTATI.**

5.1 In relazione ai delitti sulle armi si osserva che la responsabilità degli imputati deriva dalla loro partecipazione morale all'omicidio del dottor Rosario Livatino che rendeva necessario l'uso delle armi (la responsabilità è, dunque, a titolo diretto).

FC-

a) detenzione e porto illegali della pistola Beretta, cal. 9 (reati descritti ai capi b> ed e> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

La natura di arma da guerra della pistola è dimostrata dal fatto che si tratta di pistola (Beretta cal. 9, tipo 92 SB) in dotazione delle sole forze dell'ordine e dunque destinata all'armamento delle truppe nazionali, dalla spiccata potenzialità dell'arma stessa e dal suo non inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo.

b) detenzione e porto illegali del fucile marca Breda, cal. 12 (reati descritti ai capi c> e f> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

Anche questo fucile è stato rinvenuto nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del magistrato.

Per le considerazioni svolte in precedenza va, dunque, affermata la responsabilità degli imputati in ordine a questi reati;

c) detenzione e porto del fucile, da qualificarsi arma clandestina perché con matricola abrasa (reati descritti ai capi d> e g> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

La perizia eseguita dal dott. Fatuzzo e dall'ispettore Gentile dimostra che la matricola del fucile era stata cancellata e che, soltanto attraverso specifici accertamenti, si è potuto risalire al numero della matricola originaria.

La responsabilità degli imputati deriva dalla riferibilità a loro della detenzione e del porto dell'arma clandestina;

d) ricettazione della pistola e del fucile (reato descritto al capo h> di rubrica dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio).

La responsabilità degli imputati in ordine al reato è dimostrata dall'abrasione del numero di matricola, idonea, per se stessa, a dimostrarne la provenienza illecita.

In relazione al fucile si osserva poi che, attraverso la consulenza con la quale è stato possibile ricostruire il numero della matricola originaria (777446), si è risaliti al proprietario, Bruccoleri Antonino, ed è stato, così, possibile accertare che il fucile gli era stato rubato a Favara il 2.12.1989.

Vi è, dunque, la dimostrazione della provenienza illecita dell'arma e della consapevolezza degli imputati che l'avevano ricevuta con la matricola cancellata.

5.2 In relazione ai reati concernenti i veicoli si osserva:

FC-

a) ricettazione dell'autovettura Fiat Uno (targata AG 266280) e della moto Honda 600 (targata AG 41952) (reato descritto al capo i > di rubrica dei rispettivi decreti di citazione a giudizio).

I due veicoli furono sottratti ai proprietari a Villaseta (l'autovettura è stata rubata a Vaiana Salvatore il 13.5.1990) e a Licata (la moto è stata rubata a Calamita Antonio il 9.6.1990).

La consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei mezzi è dimostrata dall'impiego che ne hanno fatto e, più in generale, dalla messa a disposizione degli autoveicoli da parte dell'organizzazione criminale, di cui gli imputati facevano parte ed erano esponenti di assoluto rilievo e della quale i mezzi costituivano una dotazione, in favore di quei componenti che erano chiamati a commettere delitti (cfr., sul punto, verb. ud. 7.3.1995, pag. 41, anche le dichiarazioni di Benvenuto sulla disponibilità della moto Honda, già utilizzata anche per l'omicidio di Coniglio Rosario).

E' agevole, infine, osservare che la gravità del delitto compiuto rendeva necessario l'uso di veicoli rubati e dimostra, dunque, la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita dei mezzi utilizzati nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

b) danneggiamento seguito dall'incendio dei veicoli e di alcune armi (reato descritto al capo I > di rubrica).

La responsabilità degli imputati in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino e ai reati a questo teleologicamente connessi, descritti in precedenza, dimostra che a loro è necessariamente riferibile il reato contestato.

L'impiego di materiale incendiario, il fuoco appiccato sui mezzi in aperta campagna e la diffusività delle fiamme, notate da Milioti Rosario che avvertì subito i carabinieri di Favara, integrano l'elemento materiale del reato contestato.

## **6. DETERMINAZIONE DELLA PENA.**

6.1 Ritiene la Corte che possa ritenersi congrua la pena concordata tra le parti, sussistendo le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche, espressamente richieste dagli imputati, attraverso i loro difensori.

Vanno, infatti, valutati a favore di entrambi gli imputati:

a) la confessione dei reati loro contestati;

b) il comportamento processuale che ha consentito, anche attraverso le dichiarazioni degli imputati, la ricostruzione dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'individuazione degli esecutori

FC

materiali e dei mandanti del delitto, chiamati in correità da Benvenuto Giuseppe Croce e da Calafato Giovanni;

c) il ravvedimento degli imputati che hanno dimostrato di avere cambiato la loro condotta di vita e di avere abbandonato il mondo del crimine organizzato.

Tali elementi, favorevoli a entrambi gli imputati, sono da ritenere prevalenti sui dati sfavorevoli agli imputati, costituiti dalla gravità del fatto e dalle modalità dell'esecuzione del reato.

Le attenuanti generiche devono essere dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e vanno calcolate sulla pena stabilita per la già applicata diminvente dell'art. 8 della legge 203/91 (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. I, 5.2.1999, n. 1484 - ud. 13.10.1998 - Ingaglio e altri che, in una fattispecie analoga, ha affermato il seguente principio: "In presenza di circostanze attenuanti normali e di una circostanza attenuante ad effetto speciale, la diminuzione di pena non deve essere calcolata secondi i criteri dettati dall'art. 69 c.p., bensì vanno applicati quelli del comma 3 dell'art. 63 c.p., in forza del quale la diminuzione delle altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato ma su quella stabilita per quella speciale").

6.2 La pena complessiva, concordata con il Procuratore Generale, va determinata per Benvenuto Giuseppe Croce in anni 12 di reclusione (pena base per il delitto di omicidio contestatogli al capo a) del processo n. 17/96 R. G. Corte di Assise, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91 = anni 12 di reclusione - 1/3 per la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. = anni 9 di reclusione + 1/3 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali ~~era~~<sup>è</sup> stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata = anni 12 di reclusione.

La pena complessiva, concordata con il Procuratore Generale, va determinata per Calafato Giovanni in anni 13 di reclusione (pena base per il delitto di omicidio contestatogli al capo a) del processo n. 1/97 R. G. Corte di Assise, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91 = anni 13 di reclusione - 62 bis c.p. per la concessione delle attenuanti generiche = anni 10 di reclusione + 81 cpv. c.p. per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali ~~era~~<sup>è</sup> stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata = anni 13 di reclusione.

6.3 Gli appelli di entrambi gli imputati vanno dichiarati inammissibili, per rinuncia, in relazione a tutti gli altri motivi non concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

FC-

P. Q. M.

visti gli art. 599 e 602 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 Aprile 1998,  
appellata da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni,

concede a entrambi gli imputati le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate  
aggravanti e riduce la pena inflitta a Benvenuto Giuseppe Croce ad anni dodici di reclusione e  
quella inflitta a Calafato Giovanni ad anni tredici di reclusione, così come concordato tra le  
parti e con la già applicata diminuzione dell'art. 8 legge 203/91;

dichiara inammissibili nel resto gli appelli proposti da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato  
Giovanni.

Caltanissetta, 24 Settembre 1999.

Il Cons. est.

*Franco Carini*

Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria  
Dott. Aldo Falzone

*Sentenza ineccepibile il 10-11-1999*

Estratti esecutivi inviati *al P.G. Sede*  
il *18-11-1999*

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. G.P.P.

*18-11-1999*